



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

DECISIONE

ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di Giustizia

PROCEDIMENTO N. 62S/2017 a carico di Giuseppe Valerio Bonanno

* * *

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

A) A seguito dell'invio, in data 16 ottobre 2017, di rapporto informativo da parte del Direttore del Verdura Golf Club, Sig. Gianluca di Biase, in relazione a quanto avvenuto in occasione della gara disputata in data 8 ottobre 2017, "Flott Golf Challenge 2017" presso lo stesso circolo, la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti del minore Giuseppe Valerio Bonanno (nato il 22 luglio 2003, Tessera FIG 245954 presso Villa Airoidi Golf Club), così come disposto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia.

B) In particolare, nel citato rapporto informativo, il Direttore del Verdura Golf Club segnalava che il minore veniva squalificato dalla suddetta gara per aver presentato uno *score* con punteggio inferiore rispetto a quello effettivamente ottenuto alla buca 3 (5 colpi anziché 6) ed alla buca 5 (5 colpi anziché 6).

C) In data 17 ottobre 2017, l'Ufficio di Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione Italiana Golf inoltrava il rapporto informativo di cui

sopra al sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori (con competenza territoriale per Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Sud e Sicilia).

D) Alla luce di quanto sopra, con provvedimento del 18 ottobre 2017 ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento di Giustizia (al quale era allegato anche il rapporto informativo che ha dato origine al presente procedimento), il sottoscritto Giudice Sportivo comunicava al minore Giuseppe Valerio Bonanno quanto segue

- 1) Nel citato rapporto informativo, il Direttore del Verdura Golf Club ha segnalato che *"alla riconsegna dello score firmato regolarmente da giocatore e marcatore, [il Direttore si accorgeva] che in ben due buche [n. 3 e n. 5] il punteggio riportato sullo score era diverso da quello che il marshall presente in campo, Massimo Infantino, aveva riportato sul suo score mentre seguiva questo match (gara valida per il ranking giovanile)"*.
- 2) Il rapporto riferiva altresì che alla luce di quanto sopra il Direttore decideva *"di chiamare in ufficio il giocatore Bonanno Giuseppe Valerio e il marcatore firmatario dello score Bertolino Gianluca e alla presenza del marshall [chiedeva al giocatore] di ricostruire i colpi effettuati alle buche 3 e 5."* Alché – proseguiva il rapporto – *"in entrambi i casi, **il Sig. Bonanno Giuseppe Valerio ammette[va] di aver <firmato e consegnato il proprio score con il risultato alle buche 3 e 5 inferiore ai colpi effettivamente eseguiti>**"* (enfasi aggiunta).

- 3) Il rapporto inoltre riportava che una volta ammessa la circostanza per cui lo *score* consegnato recava un punteggio inferiore a quello effettivamente conseguito, il minore dichiarava "di non essersi accorto di questa alterazione durante il consueto controllo prima della riconsegna dello *score*."
- 4) Il rapporto informativo concludeva riportando che, ritenuto incontrovertibile il comportamento tenuto dal Bonanno, il Direttore procedeva a squalificare il giocatore per violazione della regola 6-6d. Il rapporto informativo recava, in allegato, copia dello *score* del minore Giuseppe Valerio Bonanno che riportava sia alla buca 3 sia alla buca 5 il punteggio di 5 colpi (e l'apposizione su tutto lo *score* della sigla *SQ* – questa apposta all'esito della verifica, dopo l'escussione del minore, al termine della gara).
- 5) Dall'esame del rapporto informativo di cui sopra emergono gravi indizi di colpevolezza a carico del minore Giuseppe Valerio Bonanno.

E) Si contestava quindi al minore Giuseppe Valerio Bonanno di aver sottoscritto lo *score* di gara con un risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo. Si rappresentavano altresì gli avvertimenti di rito e si fissava, per il 15 novembre 2017, la data nella quale sarebbe stata assunta la decisione.

F) In data 13 novembre 2017 era trasmessa, e ritualmente acquisita agli atti del procedimento, una memoria difensiva da parte degli Avv.ti Gian Pietro Bianchi e Enzo Morelli, per conto e nell'interesse dell'incolpato, nella quale (i) in via preliminare si eccepiva che in occasione della gara per cui si procede il Bonanno era inizialmente marcato da tale Alessandro Merendino e che questi

aveva abbandonato il gioco alla buca 12 per un malore senza controllare i punteggi del Bonanno sino ad allora conseguiti e senza firmare, per quanto di competenza, lo *score* del Bonanno; la circostanza, secondo la difesa del minore, avrebbe dovuto comportare la squalifica del Bonanno ai sensi della regola 6-6a/b e non della regola 6-6d, con conseguente irrilevanza dei punteggi registrati sullo *score*; (ii) si richiedeva quindi l'assoluzione del minore ed in via subordinata la derubricazione della condotta da dolosa a colposa e l'irrogazione della sanzione più lieve; (iii) si chiedeva l'ammissione di prova testimoniale su 14 capitoli; (iv) si producevano 9 documenti; (v) si chiedeva l'audizione del minore all'udienza del 15 novembre 2017, anche per tramite dei difensori nominati.

G) In data 15 novembre 2017, in Roma, presso lo studio del sottoscritto Giudice Sportivo, si svolgeva udienza alla presenza dell'Avv. Gian Pietro Bianchi. All'udienza l'Avv. Bianchi richiamava quanto esposto e dedotto nella memoria difensiva ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.

All'esito, il sottoscritto Giudice Sportivo, preso atto delle difese svolte nell'interesse dell'incolpato si riservava la facoltà di procedere ad attività istruttoria, eventualmente mediante audizioni e assunzione di informazioni utili ai fini della decisione e, ai sensi dell'articolo 44, comma 2 Reg. Giust., rinviava l'assunzione della decisione, originariamente fissata per il 15 novembre 2017, a data successiva, in ogni caso entro il 3 dicembre 2017. Il verbale di detta udienza era acquisito agli atti del procedimento.

H) In data 16 novembre 2017, contattato il Direttore del Verdura Golf Club, questo Giudice Sportivo acquisiva agli atti del procedimento le partenze della gara ivi disputata in data 8 ottobre 2017, <*Flott Golf Challenge 2017*>

dalle quali rilevava, per ciò che concerne la presente decisione (v. *infra*), che il *team* di gara del quale faceva parte Giuseppe Valerio Bonanno (in partenza dalla buca 1 del percorso *East* alle 10.20), era effettivamente composto da Alessandro Merendino, Gabrielle Cardella e Gianluca Bertolino.

Sempre in data 16 novembre 2017, veniva acquisita (a mezzo conferenza telefonica) la testimonianza del signor Giacomo Dovetta, Maestro presso il Verdura Golf Club, che in occasione della gara per cui si procede aveva svolto le funzioni di *Starter* al tee della buca 1 del percorso *East*. La testimonianza del signor Dovetta – sulla quale ampiamente nella parte motiva della presente decisione – era registrata a verbale ed in tale forma la stessa era acquisita agli atti del procedimento.

Esaurita l'attività istruttoria di cui sopra, il sottoscritto Giudice Sportivo emette la presente decisione sulla base di quanto segue.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente procedimento avrebbe ad oggetto l'accertamento dei colpi effettuati dal minore Giuseppe Valerio Bonanno alle buche n. 3 e n. 5, in occasione della gara dell'8 ottobre 2017, presso il Verdura Golf Club. Il rapporto informativo che ha dato origine al procedimento riferiva infatti che il *marshall* Massimo Infantino aveva personalmente verificato – in quanto presente sul campo – che il minore avrebbe impiegato 6 colpi per chiudere ciascuna di dette buche. Sullo *score* di gara risultavano registrati invece 5 colpi sia alla buca 3 sia alla buca 5 e di conseguenza è stata ipotizzata la configurabilità dell'illecito di cui all'articolo 17, comma 1, lett. c), Reg. Giust., a carico del Bonanno.

Le difese svolte nell'interesse del minore e l'attività istruttoria compiuta da questo Giudice Sportivo impongono tuttavia una verifica di tenore diverso il

cui esito, come si dirà, ha conseguenze decisive ai fini della pronuncia.

I.

In punto di fatto è opportuno preliminarmente rilevare come la tesi difensiva secondo la quale il Bonanno, per le prime 12 buche di gara, fosse marcato da Alessandro Merendino, risponda al vero.

Risponde altresì al vero che Alessandro Merendino si è ritirato dalla gara dopo le prime 12 buche per un malore.

Decisivi appaiono in tal senso i riscontri dell'attività istruttoria ed in particolare:

- (i) dal foglio delle partenze di gara, acquisito agli atti del procedimento da questo Giudice, risulta che Alessandro Merendino faceva effettivamente parte dello stesso *team* di gara di Bonanno;
- (ii) dalla testimonianza del signor Giacomo Dovetta – che agiva quale *starter* in occasione della gara in questione – risulta che Alessandro Merendino, alla partenza, era stato effettivamente designato quale marcatore di Giuseppe Valerio Bonanno e che dopo 12 buche, a causa di un malore, lo stesso marcatore aveva abbandonato la competizione.

Si riportano di seguito le rilevanti dichiarazioni che il signor Dovetta ha reso in sede di audizione:

"in data 8 ottobre 2017, in occasione della gara Flott Challenge 2017 presso il Verdura Golf Club, ho svolto le funzioni di Starter sul tee della Buca 1 del percorso EAST. (...) [c]onfermo che il team in partenza alle ore 10.20 era composto da Giuseppe Valerio Bonanno, Alessandro Merendino, Gianluca Bertolino e Gabriele Cardella e ricordo che Alessandro Merendino era stato designato quale marcatore di Giuseppe

Valerio Bonanno. (...) [R]icordo che Alessandro Merendino ha abbandonato il gioco alla buca 12 a causa di un malessere."

E' altresì provato – in quanto risultante *ictu oculi* dall'esame dello *score* dell'incolpato che era allegato in copia al rapporto informativo che ha dato origine al presente procedimento – che Alessandro Merendino non ha sottoscritto lo *score*, quale marcatore di Giuseppe Valerio Bonanno, nel momento in cui ha abbandonato la competizione, alla buca 12. Lo *score* risulta infatti firmato solo da Gianluca Bertolino che aveva assunto le funzioni di marcatore di Bonanno dopo che Merendino aveva abbandonato la gara.

Orbene, secondo le Regole del Golf la mancata sottoscrizione dello *score* di Bonanno da parte di Alessandro Merendino avrebbe dovuto imporre la squalifica del giocatore ai sensi del combinato disposto delle Regole 6-6 (a) e (b).

La **Regola 6-6a** infatti così dispone:

"Dopo ogni buca il marcatore dovrebbe controllare il punteggio con il concorrente e registrarlo. Alla fine del giro il marcatore deve firmare lo score e consegnarlo al concorrente. Se più di un marcatore ha registrato i punteggi, ognuno deve firmare per la parte di cui è responsabile." (enfasi aggiunta)

La **Regola 6-6b** prosegue specificando che:

"Dopo la fine del giro, il concorrente dovrebbe controllare il proprio punteggio per ogni buca e chiarire qualunque caso dubbio con il Comitato. Deve assicurarsi che il marcatore oppure i marcatori abbiano firmato lo score, firmare egli stesso lo score e consegnarlo al Comitato il più presto possibile." (enfasi aggiunta)

La penalità prevista dalle Regole del Golf per violazione delle regole sopra richiamate è la squalifica dalla gara.

Secondo le Regole del Golf, quindi, Giuseppe Valerio Bonanno doveva essere innanzitutto squalificato in quanto Alessandro Merendino, suo

marcatore per le prime 12 buche di gara, non aveva firmato lo *score* per quanto di sua competenza.

Al contrario, come esposto in precedenza, Giuseppe Valerio Bonanno è stato squalificato ai sensi della Regola 6-6 (d) – rilevante per il caso di sottoscrizione di *score* con punteggio inferiore a quello effettivo.

Quanto sopra caratterizza il diverso tenore del presente accertamento rispetto alla verifica dei colpi giocati dall'incolpato alle buche n. 3 e n. 5. Ovvero, prima di procedere all'accertamento dei colpi giocati da Bonanno alle buche contestate, va verificato se la circostanza per cui lo stesso Bonanno doveva essere squalificato per mancata sottoscrizione dello *score* da parte del marcatore, escluda la configurabilità dell'illecito di sottoscrizione dello *score* con punteggio inferiore a quello effettivo.

Solo in caso di risposta negativa a tale questione si potrà procedere all'accertamento dei colpi impiegati da Bonanno alle buche contestate. Di converso, in caso di risposta positiva, il presente procedimento dovrà essere definito con l'assoluzione del minore.

II.

Secondo la difesa del minore, il fatto che il Bonanno avrebbe dovuto essere squalificato ai sensi della regola 6-6b determinerebbe l'impossibilità di configurare l'illecito. Al riguardo la difesa di Bonanno ha dedotto con eleganza che la presente fattispecie costituirebbe *"un'ipotesi di scuola di illecito impossibile poiché l'azione, anche sul piano astratto, risult[erebbe] inidonea a produrre alcun effetto (se non, come detto, quello della squalifica dalla gara)"* (v. memoria difensiva, p. 3). La difesa del minore ha richiamato espressamente al riguardo la figura del <*delitto impossibile*> di cui all'articolo 49, comma secondo, c.p.

In aggiunta, sempre secondo la difesa del minore, "*il caso che ci occupa risult[erebbe] perfettamente sovrapponibile a quello scrutinato con la decisione di cui al Procedimento n. 21s/2017 del 4 agosto 2017 – Giudice Sportivo Cerbino*" (v. ancora memoria difensiva, p. 3).

Ferma la suggestiva (e come detto anche elegante) ricostruzione giuridica offerta dalla difesa del minore, ad avviso di questo Giudice né il riferimento al *delitto impossibile* né il precedente richiamato, appaiono concludenti per il fine auspicato dalla medesima difesa.

Il precedente citato nell'interesse di Bonanno (i.e. decisione nel proc. n. 21S/2017) aveva ad oggetto una fattispecie in cui l'incolpato aveva sottoscritto lo *score* di gara con indicato ad una buca il punteggio di *X* (come di punteggio non utile in gara *stableford*) quando invece la gara si svolgeva con formula *medal*. Del tutto correttamente il Giudice Sportivo aveva concluso per l'insussistenza dell'illecito trattandosi, evidentemente, di una mera irregolarità non sussumibile in un illecito sportivo.

Il caso odierno è del tutto diverso.

Lungi dall'essere incolpato di una mera irregolarità, il Bonanno è stato deferito a questo Giudice Sportivo in quanto si ipotizza che lo stesso abbia sottoscritto il proprio *score* con un punteggio inferiore; non in maniera irregolare secondo il tipo di gara in corso.

Nel caso valutato dal Giudice Sportivo Cerbino, l'incolpato aveva posto in essere una condotta che mai avrebbe potuto comportargli un vantaggio ai fini della competizione. Di fatto, apponendo la *X* in occasione di una gara *medal*, l'incolpato aveva commesso una irregolarità che lo escludeva automaticamente dalla competizione ma tale irregolarità in nessun caso poteva assurgere a configurare l'illecito della dolosa sottoscrizione di *score* con

punteggio inferiore (unica fattispecie di errata sottoscrizione dello *score* che rileva atteso che l'errato punteggio per eccesso non comporta né la squalifica dalla gara né tanto meno la responsabilità sportiva – si veda al riguardo l'ultimo alinea della Regola 6-6d).

Nel caso odierno la condotta ascritta al Bonanno sarebbe assolutamente concludente per la positiva sussistenza di un illecito sportivo qualora fosse dimostrato che lo stesso aveva impiegato 6 colpi (e non 5) per chiudere anche solo una delle buche in contestazione.

In definitiva, il precedente citato non tratta affatto del c.d. *<illecito impossibile>*.

A bene vedere, nonostante la suggestiva ricostruzione della difesa dell'incolpato, neanche il riferimento al delitto impossibile appare in se centrato e decisivo per la soluzione della questione che interessa.

Come noto, relativamente alla figura giuridica del *<delitto impossibile>* la dottrina ha elaborato il concetto del *<tentativo inidoneo>* secondo il quale è esclusa la punibilità quando l'azione non ha determinato il risultato in quanto insufficiente, e perciò inidonea, a produrlo.

Ebbene, senza voler dilungarsi sulle varie tesi che si sono formate sul tema, questo Giudice si limita a richiamare quanto affermato dalla migliore dottrina (ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Milano, 1960, pp. 356 e ss.) per la quale l'inidoneità, in primo luogo, va stabilita non in astratto ma in concreto tenendo conto delle circostanze in cui il fatto si svolge; ed in secondo luogo, che la stessa inidoneità va accertata secondo un giudizio pronostico (*ex ante*) per cui non si deve considerare la situazione effettivamente esistente e cioè quella palesata dallo svolgersi dei fatti ma solo la situazione che si prospettava nel momento in cui l'agente si è accinto ad attuare il piano

"criminoso".

Su tali basi, come la medesima dottrina ritiene che la condotta del borseggiatore che in un autobus introduca la mano nella tasca vuota di un passeggero (ignorando che sia vuota) è certamente perseguibile e non integra il c.d. delitto impossibile, è parimenti da escludere che nella fattispecie che interessa possa ricorrere la figura dell'*illecito impossibile* reclamata dalla difesa del minore atteso che Bonanno avrebbe sottoscritto e consegnato uno *score* con punteggio inferiore, senza assolutamente considerare, come del resto nessuno dei presenti considerava, che la mancata sottoscrizione dello stesso, da parte del primo marcatore, comportava *ex se* la squalifica dalla gara.

Gli argomenti offerti dalla difesa del minore non appaiono quindi concludenti.

III.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Giudice Sportivo, pur fondando il proprio convincimento sulle considerazioni meno sofisticate di cui appresso, ritiene che la configurabilità di una condotta che imponeva la squalifica del giocatore ai sensi della Regola 6-6b precludesse sia l'analisi dei punteggi riportati nello *score* (e quindi la possibilità che il giocatore fosse squalificato ai sensi della Regola 6-6d), sia la configurabilità dell'illecito sportivo di dolosa sottoscrizione di *score* recante punteggio inferiore a quello effettivamente conseguito.

E' stato accertato che lo score di Giuseppe Valerio Bonanno è stato consegnato senza che fosse apposta la sottoscrizione del marcatore (per le prime 12 buche), Alessandro Merendino. E' stato illustrato come tale omissione comportava la squalifica del Bonanno ai sensi del combinato disposto delle regole 6-6 (a) e (b).

La fattispecie, ad avviso di questo Giudice Sportivo, è in tutto assimilabile, secondo le Regole del Golf, a quella in cui il giocatore, marcato da un solo compagno di gioco, consegna il proprio *score* senza che lo stesso sia stato da quest'ultimo sottoscritto. Le Regole trattano infatti unitamente le due ipotesi e prevedono la medesima sanzione della squalifica per l'una (presenza di due marcatori e firma di uno solo) e per l'altra (un marcatore che non firma lo *score*).

La circostanza per cui il Comitato di gara non ha considerato che sullo *score* del Bonanno mancasse la sottoscrizione del primo marcatore, Alessandro Merendino, non vale a sanare la violazione della Regola 6-6(b); tanto che, ai sensi della Decisione 34-1b/2 (in *Decisions on the Rules of Golf 2016-2018*, pubblicate sul sito www.randa.org) si ritiene che un giocatore possa comunque essere squalificato per mancata sottoscrizione dello *score*, anche quando questa venisse scoperta dopo la chiusura della competizione.

Anche se ciò non è avvenuto nel caso di specie (Bonanno non è stato infatti squalificato per la mancata sottoscrizione dello *score*) resta il fatto che, a causa della mancata sottoscrizione, lo *score* dell'incolpato non poteva essere considerato ai fini della verifica del punteggio ivi registrato.

Il sottoscritto Giudice Sportivo ritiene che in mancanza della firma del marcatore (ed a tale fattispecie la presente, si ripete, è in tutto assimilabile) il giocatore debba essere squalificato senza che possa rilevare, ad alcun effetto, il punteggio che lo stesso avrebbe riportato nel detto *score*. E ciò, ritiene il sottoscritto Giudice, né a vantaggio del giocatore (ossia se in ipotesi avesse effettuato una *Hole in One*, il giocatore non potrebbe essere dichiarato vincitore del relativo premio speciale) né a svantaggio del medesimo (come nel caso di specie, di ipotizzabile registrazione di un punteggio inferiore a quello

effettivamente conseguito).

La mancata sottoscrizione dello *score* da parte del marcatore, in definitiva, rende inefficace l'intero *score* e rende irrilevante il punteggio complessivo che il giocatore avrebbe conseguito e così anche i punteggi registrati alle singole buche.

Conseguentemente, si ritiene e si conclude che la mancata sottoscrizione dello *score* da parte del marcatore Alessandro Merendino, precluda ogni accertamento sulla correttezza dei punteggi ivi registrati e così precluda la configurabilità, a carico di Giuseppe Valerio Bonanno, di un illecito sportivo, quale quello di cui all'articolo 17, primo comma, lett. (c) Reg. Giust. (per cui oggi si procede), la cui sussistenza richiede proprio la verifica di detti punteggi.

P.Q.M.

Il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori **ASSOLVE** il minore Giuseppe Valerio Bonanno dall'illecito lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Si comunichi ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Roma, 27 novembre 2017



Avv. Andrea D'Onghia

Giudice Sportivo dei Minori